

INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI

DETERMINAZIONE n. RS30103/2017 del 5/11/2017

Oggetto: Procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di un accordo quadro con unico fornitore ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 60 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l'affidamento dei "Servizi di gestione integrata e recapito della corrispondenza automatizzata dell'Inps", suddivisa in 4 lotti - Codice Identificativo di Gara (CIG): Lotto 1 CIG 6626124281; Lotto 2 CIG 6626136C65; Lotto 3 CIG 662614215C; Lotto 4 CIG 662614757B.

Esclusione dell'operatore economico Consorzio Stabile Mosaiko ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366;

VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

PRESO ATTO della determinazione commissariale n. 118 del 17.07.2014 con la quale è stato approvato l'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche dell'INPS;

VISTA la determinazione commissariale n. 143 del 7 agosto 2014, con la quale è stata attribuito allo scrivente l'incarico di Direttore centrale risorse strumentali a decorrere dal 1° settembre 2014;

VISTO il D.P.R. del 16/02/2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;

PRESO ATTO della determinazione presidenziale n. 89 del 30.6.2016, come modificata dalle determinazioni n. 100 del 27.7.2016, e n. 132 del 12.10.2016, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione dell'Istituto;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS approvato con la determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 che comporterà la decadenza degli attuali incarichi di responsabilità di funzione di livello dirigenziale successivamente all'espletamento delle procedure di interpello relative ai nuovi posti funzione e all'adozione dei consequenziali provvedimenti di conferimento degli incarichi;

VISTA la circolare dell'INPS n. 30 del 3 marzo 2014 e relativi allegati, recanti istruzioni operative in tema di approvvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e controllo della spesa;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS, approvato con deliberazione consiliare n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

VISTO l'art. 76, comma 5 del predetto Decreto il quale prevede che «Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [rectius: a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione agli offerenti esclusi;

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.»;

VISTA la determinazione RS30/182/2016 del 30.05.2016 con la quale è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di un accordo quadro con unico fornitore ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 60 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l'affidamento dei "Servizi di gestione integrata e recapito della corrispondenza automatizzata dell'Inps", suddivisa in 4 lotti;

PRESO ATTO che nel termine stabilito dalla *lex specialis* del 20 luglio 2016 sono pervenuti n. 2 plichi di offerta per il Lotto 1 degli operatori sotto riportati:

Operatori economici
Postel s.p.a.
Consorzio stabile Mosaiko

VISTA la determinazione n. RS30/280/2016 del 03.08.2016, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto, previo nulla osta da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione;

PRESO ATTO della deliberazione assunta in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice, all'esito della verifica della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico Consorzio Stabile Mosaiko, secondo cui confermata la mancanza della fidejussione e del relativo impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 93 c. 8 del d.lgs. n. 50/2016, ha conferito mandato alla Stazione Appaltante di acquisire un parere dal Coordinamento Generale Legale (verbale n. 1 del 5 settembre 2016);

VISTO il parere reso dal Coordinamento generale legale prot. n.0019772 del 19 ottobre 2016 con il quale, in particolare, è stato evidenziato che "l'impegno a rilasciare la

garanzia fideiussoria definitiva assolve all'evidente funzione di garantire la serietà dell'offerta presentata dall'operatore in vista dell'eventuale stipula ed esecuzione del contratto e, dunque, la essenzialità di tale elemento appare indubbia, ancorché suffragata dalla previsione della specifica sanzione espulsiva per la ipotesi di sua carenza. Va peraltro parimenti osservato che l'adozione del previsto provvedimento di esclusione per effetto del mero riscontro della carenza documentale de qua sembrerebbe collidere con la ratio complessiva della norma, ispirata a dare piena attuazione al principio di massima partecipazione. In tale prospettiva, quindi, sembrerebbe maggiormente coerente con il nuovo disegno dell'istituto del soccorso istruttorio procedere ad un previo accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo in questione entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara, attivando all'uopo l'iter di regolarizzazione, previa applicazione della prevista sanzione e fissazione del termine non superiore a dieci giorni per l'allegazione del documento mancante...";

RITENUTO pertanto di attivare la procedura di soccorso istruttorio con nota n. 18099 del 25 ottobre 2016 con cui, ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, ai fini della regolarizzazione della documentazione in parola, è stato richiesto all'operatore economico Consorzio Stabile Mosaiko di produrre la garanzia fideiussoria, di cui all'art. 93, d.lgs. n. 50/2016, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 93, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, avente data certa entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara (20 luglio 2016);

VISTO la PEC del Consorzio stabile Mosaiko del 2 novembre 2016 con cui ha aderito alla richiesta di soccorso istruttorio, trasmettendo il documento firmato digitalmente contenente la garanzia fideiussoria, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, riportante quale data di emissione il 25 luglio 2016, successiva a quella del 20 luglio 2016, data di scadenza di presentazione delle offerte;

VISTA la nota della Stazione Appaltante n. 0019105 del 11 novembre 2016 di richiesta di conferma che entrambi i documenti richiesti fossero stati emessi in data 25 luglio 2016;

VISTA la PEC del 14 novembre 2016 dell'operatore economico secondo cui *"la scrivente non conferma la data del 25.7 2016 ma ribadisce che la cauzione provvisoria contenente anche l'impegno del fideiussore sono state costituite ed emesse in data 20.7.2016. Tale elemento è confermabile dalla compagnia emittente. La data di emissione della polizza, che si vede riferita al 25.07.2016, è impostata da sistema alla data di emissione o, come in questo caso, di remissione della stampa, e deve coincidere con quella della firma in esso apposta, la quale a sua volta doveva portare la data della sottoscrizione della stampa, per il noto principio che quando si appone la firma digitale su un documento la retrodatazione della stessa è impossibile. Infine in ogni caso la decorrenza è correttamente apposta al 20.7.2016, così come la data di scadenza della validità della polizza stessa. Ci si riserva, ove richiesto, di produrre il documento firmato digitalmente che attesta la effettiva data di emissione."*;

VISTA la successiva nota n. 0019585 del 16 novembre 2016 con la quale la Stazione Appaltante ha richiesto, con riferimento alla riserva formulata dall'operatore economico nella sopracitata PEC del 14 novembre 2016, di produrre il documento firmato

digitalmente che attestasse la data di effettiva emissione della polizza fideiussoria già prodotta;

VISTA la PEC del 22 novembre 2016 con la quale l'operatore economico ha trasmesso un'appendice alla polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia assicuratrice ove *"si precisa che il giorno di emissione della suindicata polizza, per motivi tecnici è da considerarsi il 25/07/2015 ma la data di inizio della garanzia prestata è da considerarsi il giorno 20/07/2015 (giorno di scadenza della presentazione dell'offerta che si è perfezionata con l'apertura delle buste il giorno 29/07/2016). Fermo ed invariato il resto."*;

VISTO l'art. 20, comma 3, seconda parte, del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) secondo cui *"La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale"*;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dall'Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri - secondo cui *"La marca temporale è il risultato di una procedura informatica – detto servizio di marcatura temporale – grazie alla quale si attribuisce a un documento informatico un riferimento temporale opponibile a terzi... Nel caso di documenti su cui sia stata apposta una firma digitale, la presenza di una marca temporale consente di attestare che il documento aveva quella specifica forma in quel preciso momento temporale, pertanto, se anche il certificato qualificato scadesse o fosse revocato dal titolare, si potrebbe sempre dimostrare che la firma digitale è stata apposta durante il periodo di validità dello stesso..."*;

ATTESO che la Stazione Appaltante ha, pertanto, provveduto a richiedere alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici (DCSIT) informazioni circa le date certe di firma digitale dei due documenti in questione e con comunicazione del 24.11.2016 è stato risposto che *"entrambi i documenti non riportano una "marca temporale" che è l'unico elemento che può garantire l'esistenza in vita, e dunque la sottoscrizione, del documento ad una certa data. Infatti la marca temporale viene apposta dalla certification authority che ne garantisce l'autenticità temporale. Diversamente, le date che si possono scorgere nella verifica della firma, sono le date dell'orologio del computer riportate dal software con cui sono state apposte le firme..."*;

VISTA la comunicazione prot. n. 0020741 del 28.11.2016 del Responsabile Unico del Procedimento alla Commissione giudicatrice circa le risultanze del procedimento di soccorso istruttorio;

PRESO ATTO della deliberazione della Commissione giudicatrice che, verificate le risultanze del procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, d.lgs. n. 50/2016, e constatato che l'impegno a costituire la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 93 d.lgs. n. 50/2016, previsto a pena di nullità ai sensi del comma 8, risulta essere stato emesso in data 25 luglio 2016 anziché entro il 20 luglio 2016, data di scadenza per la presentazione delle offerte, tenuto conto altresì che i documenti prodotti non riportano una "marca temporale" che è l'unico elemento che può garantire l'esistenza in vita e, dunque, la sottoscrizione del documento ad una certa data, ha proposto l'esclusione dell'operatore economico Consorzio Stabile Mosaiko (verbale n. 2 del 6 novembre 2016);

CONDIVISA, sulla base di quanto come sopra accertato, la predetta proposta della Commissione di gara;

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di gara in oggetto il Consorzio stabile Mosaiko ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 8, del disciplinare di gara;
- di disporre che il presente provvedimento di esclusione sia comunicato all'operatore escluso e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 29, comma 1, e 76, comma 5 lett.b) del D.lgs. 50/2016;
- di dare atto che l'ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 - Roma;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Vincenzo Damato

